

N. R.G. 827 / 2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione Civile

Oggi 23 Ottobre 2019, alle ore 9:00, innanzi al G.I. dott. Emilio Bernardi, sono comparsi per parte attrice l'Avv. [REDACTED] e per parte convenuta l'Avv. [REDACTED], per delega ed in sostituzione dell'Avv. [REDACTED].

L'Avv. [REDACTED] torna preliminarmente a ribadire le censure mosse all'elaborato definitivo del CTU, evidenziando che agli atti non risulta provata l'illegittimità delle condizioni economiche, così come indivisibilmente sottointeso con la ricostruzione proposta, non avendo il correntista prodotto i contratti relativi ai conti correnti oggetto di indagine peritale. Richiama in ogni caso a tal fine quando dedotto alla pregressa udienza del 13.09.2018, nonché negli scritti conclusivi depositati in atti, ribadendo le conclusioni svolte per il rigetto dell'aliena domanda, stante la frammentaria ed incompleta documentazione versata in atti da parte attrice nonché la illegittima espunzione della capitalizzazione trimestrale, in subordine instando per la riconvocazione del CTU in base a quanto rilevato negli scritti conclusivi.

L'Avv. [REDACTED] contesta le avverse deduzioni già sconfessate negli scritti di causa e ne evidenzia ancora una volta che l'inesistenza del testo contrattuale scritto, tra l'altro, è pacifico ai sensi dell'art.115 c.p.c., non avendo mai la convenuta dichiarato che i contratti esistevano fisicamente. Sulla frammentarietà contestata da controparte, l'Avv. [REDACTED] ripete che parte attrice ha depositato l'intera sequenza degli estratti conto dall'origine del rapporto sino all'ultimo estratto conto che ha ricevuto dalla banca relativo al secondo trimestre 2013, non avendone ricevuti altri nel periodo successivo.

L'Avv. [REDACTED], nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile l'eccezione di mancato esercizio del diritto di consegna ex art.119 TUB, attesa la particolarità della fattispecie, nella quale è stata eccepita la inesistenza del contratto, chiede all'On.le Giudicante di ordinare l'esibizione in giudizio del testo contrattuale di cui, ai contratti di conto corrente di corrispondenza oggetto di giudizio.

L'Avv. [REDACTED] si oppone all'avversa richiesta, in quanto tardiva ed inammissibile.

Il Gop,

dato atto, alle ore 9:57, si ritira in camera di consiglio all'esito della trattazione degli altri procedimenti fissati sul ruolo, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi ed avvisandoli che verrà data lettura del provvedimento anche in loro assenza.

Il Gop

dott. Emilio Bernardi

Successivamente, tornato all'udienza alle ore 14:55, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, Gop dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 827 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 vertente

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato in atti

Attrice

CONTRO



avverse pretese ed il difetto di prova delle contestazioni mosse, chiedendo il rigetto della domanda, nonché chiedendo sempre nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda, di determinare la compensazione tra quanto dovuto dalla banca, con quanto dovuto dalla società attrice, con vittoria di spese del giudizio.

3) Nel corso del giudizio, espletata la mediazione conclusasi con esito negativo, avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. ed all'esito, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa consulenza tecnica contabile sui rapporti dedotti in giudizio.

La causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, con termini per il deposito di note conclusionali e di note in replica.

4) Ciò posto, parte attrice ha dedotto la mancanza del contratto di apertura dei conti correnti per cui è giudizio ed ha dedotto la nullità delle condizioni ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione di *jus variandi*, nonché delle commissioni di massimo scoperto, dei tassi di interesse debitori e spese non pattuite, non essendovi stata alcuna pattuizione ^{in ordine ai} ~~in ordine ai~~ medesimi.

Ha dunque eccepito che l'istituto di ~~credito ha addebitato sul conto~~ ^{credito ha addebitato sul conto} importi non dovuti, perché non pattuiti. Ha formulato una specifica domanda di accertamento della inesistenza, nullità inefficacia di clausole contrattuali e di accertamento degli importi non dovuti ed ha conseguentemente richiesto la rideterminazione dei relativi saldo, previa epurazione di tutti gli addebiti in costanza del rapporto.

5) Ora sul punto, la banca convenuta, sin dall'atto di costituzione, ha contestato il difetto di prova delle contestazioni mosse, invocando l'applicazione del principio, secondo cui *"Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", pertanto, il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti. Se, invece, è il correntista che agisce in ripetizione d'indebitato, spetta a lui provare il titolo dell'indebitato, producendo i relativi estratti conto ed in*



caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n°33321 del 21.12.2018).

In altre parole, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo *onus probandi*, che grava sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, per se negativo, ha carattere costitutivo.

6) Ciò nondimeno, deve pure tenersi conto del principio espresso dalla Cassazione, secondo cui “quanto alle singole clausole, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.09.2019, n°24051).

Principio applicabile al caso in esame e, conseguentemente, deve ritenersi che competeva a parte convenuta l'onere di produrre i contratti, onere che non è stato assolto.

Nè la mancata contestazione degli estratti conto in pendenza di rapporto impedisce la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali sugli interessi.

Invero, la mancata contestazione temporale dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto il profilo della validità o inefficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano; in tal caso l'impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolato dalle norme generali sul contratto (cfr. Cass. Civ., sent. n°10376/2006).

6) Come detto, è stata disposta la CTU, invocata da parte attrice nel corso del giudizio, tesa a verificare l'eventuale superamento tasso soglia in fase genetica (verifica da effettuare sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, confrontando cioè i tassi di interesse pattuiti e/o effettivamente applicati, determinati tenendo conto, ex art. 644 c. 4 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alle linee di credito, con i tassi soglia usurari stabiliti negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali), altresì tesa a verificare l'eventuale del superamento del tasso soglia in fase di esecuzione del rapporto, nonché tesa a verificare la ricostruzione del saldo dei conti correnti oggetto di causa (“In relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.

2622.60 ed al rapporto di conto corrente ordinario n. 2626.73, nonché alle linee di credito ivi poggiate, ridetermini il CTU il saldo alla data della domanda attorea o, in subordine, alla data del 30 giugno 2013, espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche quello legale”).

7) Il CtU nominato ~~Enrico Fagnano S.p.A.~~, all'esito della disamina versata in atti dall'attrice (“lettera-contratto”, datata 17.06.2008, di comunicazione di concessione delle linee di credito sui due conti correnti esistenti estratti conto trimestrali del c/c 2622.60 (poi 2622.43) con elementi per il conteggio delle competenze riferiti ai seguenti periodi: dal 17.06.2008 al 30.06.2013 estratti conto trimestrali del c/c 2626.73 (poi 2626.15) con elementi per il conteggio prospetti di calcolo), ha concluso con riguardo al tema oggetto della prima verifica che, in assenza di espliciti tassi nominali applicabili sui conti corrente, stante il difetto dei contratti di apertura, non è stato possibile procedere alla verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia in fase genetica, segnalando che la commissione di istruttoria fido pattuita risulta essere chiaramente nei limiti.

Ha rilevato l'assenza di eventuali superamenti dei tassi soglia in considerazione degli interessi effettivamente applicati trimestralmente (ma peraltro la questione è irrilevante in quanto ogni indagine relativa al superamento del c.d. tasso soglia deve essere circoscritta al solo momento perfezionativo della conclusione del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito e non alle vicende successive, avuto riguardo al tenore letterale della normativa vigente in subiecta materia (art. 1 L. 108/96 ed art. 1 della D.L. 394/00) ed al precetto contenuto nell'art. 1815, comma 2, c.c. che riferisce la nullità della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”, come peraltro previsto nel recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 19.10.2017, n°24675). .

Ha proceduto infine al ricalcolo dei saldi, escludendo la capitalizzazione trimestrale in assenza di pattuizione, prospettando quattro ipotesi (Ipotesi A) Tassi TUB; Ipotesi A.1) Tassi TUB con esclusione degli interessi passivi (secondo richiesta di parte attrice); Ipotesi B) Tasso Legale; Ipotesi B.1) Tasso Legale con esclusione degli interessi passivi (secondo richiesta di parte attrice); 2. Esclusione dei giorni valuta; 3. Esclusione delle competenze addebitate a titolo di spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto; 4. Le commissioni di istruttoria non vengono escluse in quanto risultano pattuite nella lettera-contratto del 17.06.2008. 5. Esclusione dell'anatocismo, con addebito degli interessi secondo il regime della capitalizzazione semplice).



8) Orbene, delle ipotesi prospettate dal Ctu appare preferibile applicare nel caso in esame l'ipotesi sub B in cui sono stati applicati interessi al tasso legale, con esclusione dei giorni di valuta, con esclusione delle competenze addebitate a titolo di spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto, con esclusione dell'anatocismo, con addebito degli interessi secondo il regime della capitalizzazione semplice (ad esclusione delle commissioni di istruttoria che non sono state escluse, in quanto risultano pattuite nella lettera – contratto del 17.06.2008).

D'altra parte, ai sensi dell'art.1284 c.c., gli interessi convenzionali sono dovuti nella misura del tasso legale se le parti non ne hanno determinato la misura.

Di conseguenza, considerato che i relativi contratti non sono stati stipulati in forma scritta ne consegue che ai rapporti oggetto di causa, dalla data della prima operazione risultante dagli estratti conto (17.06.2008) sino al 30.06.2013, vanno applicati gli interessi legali.

7) In definitiva, deve ritenersi accertato alla data del 30.06.2013 sul conto corrente di corrispondenza n°2622.43 (già n°2622,60) un saldo pari ad € 41.472,70, mentre sul conto corrente ordinario n°2626.15 (già n°2627.73) un saldo conto pari ad € 110,84.

8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo i parametri di cui al D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00, fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale, valori medi decurtati del 50 % avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, D.M.), come in dispositivo.

Vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie la domanda ;
- per l'effetto, dichiara accertato che sul conto corrente di corrispondenza n°2622.43 (già n°2622,60) e sul conto corrente ordinario n°2626.15 (già n°2627.73) l'istituto bancario ha addebitato interessi in violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.1284 c.c, nonché commissioni, spese e valute non dovute ;

- accerta e dichiara che sul rapporto di conto corrente di corrispondenza n° ~~262748~~ (già n° ~~262760~~), alla data del 30.06.2013 il saldo è pari ad € 41.472,70 e che sul rapporto di conto corrente ordinario n° ~~262740~~ (già n° ~~262759~~), alla data del 30.06.2013, il saldo è pari ad € 110,84 ;

- condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 4.174,00, di cui € 547,00 per spese ed € 3627,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge (Iva, Cap e rimb. Forf.) ;

- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu liquidate, come da decreto in atti

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

Pescara, li 23 Ottobre 2019

Il Gop

Dott. Emilio Bernardi